

**VERBALE DI ESAME CONGIUNTO E ACCORDO SINDACALE**  
**Ex art. 19 D.L. 18/2020, come modificato dall'art. 68, D.L. 34/2020, per concessione**  
**dell'assegno ordinario con causale "emergenza COVID-19"**


Il giorno 1 luglio dell'anno 2020, in modalità da remoto ai sensi del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, si sono costituite le seguenti Parti:

- |   |                     |
|---|---------------------|
| - per l'azienda Antica Focacceria San Francesco S.r.l | Luca Sartelli       |
| - per la Filcams CGIL                                 | Luca De Zolt        |
| - per la Fisascat CISL                                | Elena Maria Vanelli |
| - per la UILTuCS UIL                                  | Gabriele Fiorino    |

per l'esame della comunicazione formulata ai sensi del D.Lgs. 148/2015 dall'azienda ANTICA FOCACCERIA S.r.l con sede legale in Reggio Nell'Emilia, Via Nobel, n. 19, codice fiscale e partita IVA 02876490356, matricola INPS 6807674668, multilocalizzata sul territorio nazionale, che applica il CCNL per i Dipendenti da Aziende dei Settori Pubblici Esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo sottoscritto dalle Associazioni Datoriali e dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale con n. 107 dipendenti occupati sul territorio nazionale. Antica Focacceria S.r.l appartiene ad un settore non rientrante nell'ambito di applicazione del Titolo I del D.Lgs. 148/2015 e ove non sono stati costituiti fondi di solidarietà bilaterali di cui all'articolo 26 o fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all'articolo 27.

**PREMESSO CHE**

- 1) Il presente esame in modalità telematica è stato effettuato su richiesta della Società in seguito alla comunicazione inviata da ANTICA FOCACCERIA S.r.l, ai sensi dell'art. 19, D.L. 18/2020, come modificato dall'art. 68, D.L. 34/2020, con la quale si informava le Organizzazioni Sindacali dell'esigenza di attivare il Fondo di Integrazione Salariale ai sensi dell'art. 19, D.L. 18/2020, come modificato dall'art. 68, D.L. 34/2020, a causa dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 e nella conseguente impossibilità di far prestare l'attività lavorativa, in tutto o in parte, a tutto il personale in forza;
- 2) In particolare, a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, della riduzione di attività ad esso connessa e delle restrizioni allo svolgimento dell'attività disposte dai D.P.C.M. 10 aprile 2020, D.P.C.M. 26 aprile 2020, D.P.C.M. 17 maggio 2020, D.P.C.M. 11 giugno 2020 e dalle ordinanze contingibili e urgenti emanate dalle Regioni, tutte in attuazione del D.L. 25 marzo 2020, n. 19 e D.L. 16 maggio 2020, n. 33, la Società si trova nell'oggettiva necessità di far fronte alla sospensione o riduzione dell'attività;
- 3) Antica Focacceria S.r.l è una new.co controllata al 100% dalla Società CIRFOOD s.c.
- 4) All'interno della New.co, con decorrenza 1 maggio 2020, è confluito il ramo d'azienda collegato al format Antica Focacceria San Francesco precedentemente di proprietà della società FC retail S.p.a controllata al 50% dal Gruppo Feltrinelli e al 50% dalla società CIRFOOD s.c. che comprende n. **107** lavoratori occupati nelle unità produttive site nelle province di Caserta, Firenze, Milano, Palermo, Reggio Emilia, Roma, il cui passaggio è stato effettuato ai sensi dell'art. 2112 cc.
- 5) La società FC Retail S.p.A. ha già presentato richiesta di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale di cui all'art. 19, D.L. 18/2020 con causale "emergenza COVID-19", con decorrenza 12/03/2020 sulla base dell'accordo sindacale sottoscritto in data 24 Marzo 2020 (allegato n. 1);



- 6) Ad oggi risultano terminate le prime 7,16 settimane di accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale con causale "emergenza COVID-19", così come stabilito dall'art. 19, D.L. 18/2020;
- 7) L'art. 68, D.L. 34/2020 è intervenuto apportando modificazioni all'art. 19, D.L. 18/2020 e prolungando le settimane previste per l'accesso al trattamento ordinario di integrazione salariale con causale "emergenza COVID-19";
- 8) Antica Focacceria S.r.l. svolge, in via principale, attività di ristorazione commerciale e applica il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i Dipendenti da "Pubblici esercizi, Ristorazione Collettiva e Commerciale e Turismo" sottoscritto in data 08 febbraio 2018 dalle Organizzazioni Sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale;
- 9) Le Parti hanno esaminato la situazione aziendale in relazione all'emergenza epidemiologica da COVID-19, che non permette di adibire all'attività lavorativa il personale occupato nella ristorazione collettiva e commerciale nelle unità produttive/operative situate su tutto il territorio nazionale;
- 10) Per tutto il periodo di sospensione o riduzione fino a zero ore non imputabili né all'impresa né ai lavoratori, il personale occupato nelle unità operative/produttive di cui all'allegato n. 2 sarà temporaneamente in esubero, non essendovi ad oggi alternative occupazionali nei territori delle Province interessate. Resta inteso che al termine di tali provvedimenti il personale sarà reimpiegato nel proprio locale/unità produttiva;
- 11) In merito a quanto sopra, ANTICA FOCACCERIA S.r.l. si impegna comunque, qualora le esigenze produttive legate alla sostituzione di personale assente lo rendano possibile e/o ad altre esigenze che si dovessero realizzare, a verificare tutte le possibilità per inserire nei locali interessati a tale eventualità i lavoratori attualmente in sospensione o riduzione, interessati alla presente domanda di Fondo D'Integrazione Salariale.
- 12) Le OO.SS., preso atto di quanto illustrato dalla società e registrando il protrarsi delle difficoltà che la stessa si trova nuovamente ad affrontare per le ragioni sopra esposte, hanno chiesto di individuare gli strumenti disponibili più favorevoli per la tutela e protezione dei livelli occupazionali e salariali delle lavoratrici e dei lavoratori;

TUTTO CIO' PREMESSO LE PARTI CONCORDANO QUANTO SEGUE:

- a) Le Parti, nel convenire che tale riduzione temporanea dell'attività lavorativa, non è imputabile alla Società né ai lavoratori, ritengono necessario ricorrere al trattamento ordinario di integrazione salariale di cui all'art. 19, D.L. 18/2020, come modificato dall'art. 68, D.L. 34/2020, in misura pari al trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 3 del D. Lgs. 148/2015;
- b) Le parti concordano che i lavoratori dell'attuale Società Antica Focacceria S.r.l., avendo già goduto alla data del 30 aprile 2020 di n. 7,16 settimane del trattamento ordinario di integrazione salariale di cui all'art. 19 D.L. 18/2020 possano ancora godere di ulteriori 1,84 settimane;
- c) La causale per la quale si richiede il trattamento di integrazione salariale, ai sensi dell'art. 19, D.L. 18/2020, come modificato dall'art. 68, D.L. 34/2020, è "emergenza COVID-19";
- d) La Società, nelle more dei termini di legge e della procedura telematica – in forma on-line – sul portale dell'I.N.P.S., presenterà domanda di accesso al F.I.S. nei tempi e modi stabiliti, per l'erogazione delle prestazioni di Assegno Ordinario di cui all'art. 19 D.L. 18/2020, come modificato dall'art. 68, D.L. 34/2020;
- e) Le Parti si danno atto di aver esperito e concluso con esito positivo l'esame congiunto telematico di cui all'art. 19, c. 2, D.L. 18/2020, come modificato dall'art. 68, D.L. 34/2020, e concordano sulla richiesta di intervento di Fondo di Integrazione Salariale con sospensione a zero ore o riduzione oraria fino a zero ore, in funzione dell'organizzazione aziendale e fermo restando l'equa distribuzione tra lavoratori e la rotazione delle posizioni fungibili, **dalla data 1/05/2020 e fino al 13/05/2020** quale completamento delle prime 9 settimane come esplicitato al punto b) del presente accordo e **dalla data 14/05/2020 e fino al**


**31/10/2020 inclusi**, e comunque **per un massimo di ulteriori 9 settimane effettive**, fatti salvi eventuali interventi normativi in deroga del numero massimo di settimane per le richieste con causale "emergenza COVID-19", per n. **107 lavoratori** e comunque per un numero complessivo **massimo di ore settimanali pari a 3192**;

- f) La presentazione della domanda di accesso di cui al precedente punto potrà avvenire anche attraverso diverse domande di accesso per singole unità produttive/operative, in considerazione della possibile decorrenza diversificata dalla data del 14/05/2020, derivante dalla scadenza non coincidente tra le varie unità produttive della possibilità di utilizzo del trattamento ordinario di integrazione salariale con causale "emergenza COVID-19" e di cui al punto 5) delle premesse, ai sensi dell'art. 19, D.L. 18/2020, così come modificato dal D.L. 34/2020;
- g) L'azienda, previo confronto con la RSU/RSA ove possibile, potrà articolare su base settimanale la riduzione dell'orario di lavoro, con le seguenti modalità anche in concorso tra loro: (i) sospensione dell'attività lavorativa in talune giornate nell'arco della settimana; (ii) sospensione dell'attività lavorativa in talune settimane nell'arco del mese; (iii) riduzione giornaliera dell'orario di lavoro;
- h) L'erogazione dell'assegno ordinario ai lavoratori aventi diritto sarà anticipata dall'impresa, nella misura mensilmente spettante alla fine di ciascun periodo di paga e successivamente recuperata attraverso il sistema del conguaglio mediante flusso UNIEMENS.
- i) Le Parti convengono che nelle unità produttive dove vengono svolti servizi pubblici essenziali ai sensi della L. 146/1990, previa condivisione con le RSA/RSU, si possa ricorrere a lavoro supplementare/straordinario ove necessario, nel rispetto delle disposizioni di Legge e di Contratto Collettivo, e qualora non sia possibile ricorrere a rotazione dei lavoratori;
- j) Si conviene di gestire e monitorare la situazione, come sopra concordata, attraverso incontri periodici e su richiesta di una delle Parti a livello territoriale, con il coinvolgimento delle RSU/RSA, per una verifica complessiva di quanto convenuto nel presente accordo, con particolare riferimento alla misura e alle modalità di attuazione della sospensione, della riduzione oraria e della sua distribuzione e rotazione, in relazione alle esigenze produttive dell'azienda e alle necessità dei lavoratori;
- k) Si concorda infine che, ai fini di quanto disciplinato dal presente Verbale di Accordo, si facciano salve anche retroattivamente le disposizioni eventualmente introdotte da norme di livello superiore e/o da provvedimenti che dovessero essere emanati con riferimento alle sospensioni dal lavoro qui disposte e riconducibili all'emergenza COVID-19

Con la sottoscrizione del presente verbale di accordo le Parti ritengono concluso positivamente l'esame congiunto ex art. 19, D.L. 18/2020, come modificato dall'art. 68, D.L. 34/2020, per la concessione della proroga dell'assegno ordinario di cui al medesimo articolo.


Letto, confermato e sottoscritto.

Per ANTICA FOCACCERIA S.r.l. (Sartelli Luca)




Per le Organizzazioni Sindacali di Categoria:

Filcams CGIL (Luca De Zolt)



Fisascat CISL (Elena Maria Vanelli)



Uiltucs UIL (Gabriele Fiorino)

